



Provincia di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

del 07.07.2011 n. 139

DIPARTIMENTO III GOVERNO DEL TERRITORIO

Area Procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali

**D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 12; L.R. n.6/2007 — D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010
pubblicata sul B.U.R. n. 2 del 11.01.2011 - Comune di Ancona: Variante parziale al
P.R.G. Area Forte Montagnolo - *Esclusione del piano dalla procedura di valutazione di cui
agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.***

Destinatari

Dipartimento III

Ancona, 07.07.2011

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Ing. Roberto Renzi)



II DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che:

1. la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;

2. il D.lgs.vo n.4 del 16.01.2008 ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;

3. il D.lgs.vo n. 128 del 29/06/2010 ha apportato modifiche e integrazioni al D.lgs.vo n. 152/2006;

4. la Regione Marche, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la L.R. 12.06.2007 n.6 ha inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando a successive Linee Guida la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;

5. con deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20.10.2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008 sono state approvate le Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica, modificata ed integrata con DGR n. 1813 del 21.12.2010 B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;

CONSIDERATO che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in oggetto è relativa al progetto di "*Variante parziale al P.R.G. – Area Forte Montagnolo*", pervenuta a questo Ufficio, ad opera del Comune di Ancona in data 02.03.2011, ns. prot. n. 20323 del 03.03.2011, corredata, a norma di legge, del rapporto preliminare art. 12 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 25742 del 18.03.2011 si disponeva l'avvio del procedimento, prevedendone la conclusione per il giorno 31.05.2011;

VISTO il comma 4 dell'art. 20 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il quale statuisce che le disposizioni dello stesso articolo sul silenzio assenso non si applicano, tra l'altro, agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e ambientale, quale il procedimento di cui trattasi;

PRESO ATTO altresì degli obiettivi individuati dalla variante, meglio precisati al punto 3.2 della relazione istruttoria, allegata al presente atto quale parte integrante;

DATO ATTO che, per le particolari caratteristiche del piano oggetto di verifica di assoggettabilità, e valutato lo scenario urbanistico/ambientale configurato dalla variante, questa competente Autorità ha rilevato sussistere i presupposti per la partecipazione tecnica al procedimento e l'acquisizione del relativo parere quali SCA (soggetti competenti in materia ambientale) sia dei soggetti previsti dalla LR 6/04 che disciplina le AERCA: Regione Marche – *PF economy, Ciclo dei rifiuti, Bonifiche ambientali, AERCA e Rischio Industriale*, Agenzia Regionale Protezione Ambientale delle Marche, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del



Soccorso Pubblico e della Difesa Civile sia dei seguenti ulteriori soggetti: Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche e ASUR – *Zona territoriale n. 7*;

DATO ATTO altresì dell'istruttoria compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. dall'Istruttore per gli aspetti urbanistici, Ing. Maria Cristina Rotoloni, relazione prot. n. 75599 del 05.07.2011 allegata alla presente determinazione quale parte integrante (*rif. inf. 01*);

PRESO ATTO che le verifiche condotte nel corso della presente istruttoria in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All.I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, per le motivazioni riportate nella relazione istruttoria (*rif. inf. 01*), parte integrante della presente determinazione, gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne la assoggettabilità a VAS;

RITENUTO di precisare che, qualora in sede di adozione e successiva adozione definitiva del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, "*La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*;

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a) - *enti dipendenti dalla Regione o a rilevanza regionale n.d.r.* -, nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la DGR n. 561 del 14.04.2008, atto di indirizzo interpretativo e applicativo, con la quale, nelle more della emanazione delle linee guida e nella conseguente necessità di disciplinare il regime transitorio, sono state individuate ulteriori tipologie di piani e programmi, diversi da quelli di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, privi di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale non soggette a VAS;



- la deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20/10/2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31/10/2008, di approvazione delle Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica;

- la deliberazione della Giunta Regionale 21.12.2010, n.1813, volta ad aggiornare le linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla precedente DGR 1400/2008 e a disporre l'adeguamento al D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 128/2010;

- gli articoli:

1. 6 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12”*.

2. 12 del citato decreto che stabilisce che *“nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L'autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;*

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 146 del 27.03.2008, di definizione dell'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle funzioni istruttorie delle pratiche assoggettate alle procedure di VAS;

- l'allegato I del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- la L.R. 6/2004;

- l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

DATO ATTO che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Raffaella Romagna Responsabile dell'Area procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali;

D E T E R M I N A

- I. Di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità Competente e dagli SCA interpellati, per le motivazioni indicate in premessa e nella relazione istruttoria prot. n. 75599 del 05/07/2011 (rif. Inf. 01) parte integrante della presente determinazione e che qui si intendono completamente riportate, il progetto relativo alla *“Variante parziale al P.R.G. – Area Forte Montagnolo”* pervenuta a questo Ufficio, ad opera del Comune di Ancona in data 02.03.2011, ns. prot. n. 20323 del 03.03.2011.
- II. Di precisare che, qualora in sede di adozione e successiva adozione definitiva del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente



attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.*

- III. Di comunicare il presente atto al Comune di Ancona per i successivi adempimenti di competenza.
- IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- V. Di dare mandato al Comune di Ancona di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della presente determinazione.
- VI. Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti competenti in materia ambientale individuati nelle premesse.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- IX. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.Lgs.vo 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

**DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI
DELL'UFFICIO:**
fascicolo 11 07 03 498

Ancona, 02.07.2011

**Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Raffaella Romagna)**

**Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Ing. Roberto Renzi)**

MCR/mcr



Comune di Ancona

Variante parziale al P.R.G. – Area forte Montagnolo

Relazione Istruttoria

**Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.
ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Direttore Dipartimento

Ing. Roberto Renzi

Dirigente del Servizio


Arch. Sergio Bugatti

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Raffaella Romagna

Istruttore

Ing. Maria Cristina Rotoloni



Luglio 2011



1	QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	3
1.1	Normativa in materia di VAS.....	3
1.1.1	Casi di esclusione	3
1.1.2	Casi di diretto assoggettamento a VAS	3
1.2	L.R. n. 6 del 6.04.2004 "Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale"	4
1.2.1	Procedura di VAS in ambiti disciplinati dalla L.R. n. 6/2004.....	4
2	PROCEDURA ADOTTATA.....	6
2.1	Documentazione.....	6
2.2	Avvio del procedimento di verifica d'assoggettamento a VAS.....	6
2.3	Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).	6
2.4	Fase di consultazione	7
3	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	14
3.1	Localizzazione delle aree oggetto della Variante.....	14
3.2	Obiettivi della Variante.....	14
3.3	Analisi del PRG vigente.....	14
3.3.1	Aspetti urbanistici.....	14
3.3.2	Aspetti paesistici	14
3.4	Piani sovraordinati	14
3.4.1	P.P.A.R.....	14
3.4.2	P. T .C.	15
3.4.3	P. A. I.	15
3.5	Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001	15
4	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.....	16
4.1	Esame del Rapporto Preliminare.....	16
4.2	Parere istruttorio	16



1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

1.1 Normativa in materia di VAS

- ⇒ Direttiva 2001/42/CE.
- ⇒ D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”
- ⇒ D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”
- ⇒ D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;
- ⇒ Legge Regionale 12 giugno 2007 n 6, pubblicata sul BUR Marche n 55 del 21/06/2007 ed entrata in vigore il 6 luglio 2007
- ⇒ D.G.R. 20.10.2008, n. 1400, pubblicata sul B.U.R. n. 102 del 31.10.2008 “*Linee Guida*”
- ⇒ D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 “*Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010.*”

1.1.1 Casi di esclusione

Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. individua all’art. 6, comma 4, i casi di esclusione dal campo di applicazione della procedura di VAS.

La Regione Marche con deliberazione della Giunta Regionale 14.04.2008 n. 561 ha fornito precisazioni in merito all’elenco dei P/P da escludere comunque dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (a tale proposito si evidenzia che ulteriori chiarimenti sui casi di esclusione da VAS risultano riportati al punto 8 del paragrafo 1.3 delle Linee Guida Regionali approvate con DGR 1400/2008 e successivamente aggiornate con DGR 1813/2010)

CONCLUSIONE: La variante non rientra tra i casi di esclusione dal campo d’applicazione della normativa sulla VAS.

1.1.2 Casi di diretto assoggettamento a VAS

Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i.i. individua all’art.6, comma 2, i casi di diretto assoggettamento a VAS. In particolare, fatto salvo quanto disposto al comma 3 del citato decreto, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della



flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

La L.R. n. 7/2004, così come modificata dalla L.R. n. 6/2007, concernente la "Disciplina della procedura della Valutazione di impatto Ambientale", all'art. 3 prevede l'assoggettabilità a procedura di VIA dei progetti di cui all'allegato B2.

La variante in oggetto sottende opere soggette a verifica di VIA in quanto ricadenti dell'allegato B2 punto 5) lettera r) "Antenne con potenza superiore a 20 watt in emissione o superiori a 12 mt. di impianti riguardanti il servizio di radiodiffusione, televisivo, telefonico e di telefonia mobile".

CONCLUSIONE: Le opere previste dal piano rientrano tra i casi di diretto assoggettamento a VAS. Tuttavia, trattandosi di piccole aree a livello locale, il caso in esame rientra all'interno di quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

"3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'Autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 (N.d.R. Verifica di assoggettabilità)"

Si è deciso pertanto di procedere effettuando preliminarmente una verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 L.R. n. 6 del 6.04.2004 "Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale"

La L.R. n. 6 del 6 aprile 2004, recante la "Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale", ha stabilito che per l'area di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell'Esino, già dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale e (di seguito: AERCA) con deliberazione del Consiglio regionale 1 marzo 2000, n. 305, fino all'approvazione del piano di risanamento, tutti gli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 15, comma 5, della L.R. 34/1992, devono essere integrati da un rapporto ambientale che valuti gli effetti diretti ed indiretti dell'attuazione dell'intervento.

Tale obbligo decorre dalla data di pubblicazione sul BUR Marche delle Linee Guida per la predisposizione del rapporto ambientale.

1.2.1 Procedura di VAS in ambiti disciplinati dalla L.R. n. 6/2004

Il Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche ha tenuto a precisare, con nota n. 436460 del 11.08.2008 (riportata successivamente nelle Linee Guida della VAS paragrafo 1.3 punto 11), che il Piano di Risanamento dell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (A.E.R.C.A) approvato con DCR n. 172 del 9.2.2005, al punto 5.2, comma e), dispone che "all'interno della perimetrazione terrestre dell'AERCA non si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 936/2004, quando le trasformazioni proposte sono sottoposte a procedure di valutazione d'impatto ambientale o valutazione ambientale strategica, derivanti da disposizioni comunitarie, statali e regionali".



Ne consegue che per i P/P o loro modifiche ricadenti in tali aree **non si segue più la procedura del Rapporto Ambientale AERCA (ex LR 6/04), in quanto le valutazioni ambientali sono svolte all'interno della procedura di VAS.**

Tuttavia, in questi casi, nel redigere il rapporto ambientale, devono essere presi a riferimento anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano di Risanamento stesso.

Inoltre, **tra i Soggetti con Competenze Ambientali che devono essere consultati nell'ambito della procedura di VAS, dovranno essere inclusi i soggetti da consultare secondo quanto disposto dalla LR 6/04.**

Si specifica che, se la verifica d'assoggettabilità a VAS, di cui al paragrafo 2.2, si è conclusa con l'esclusione del P/P o sua modifica, esso non è nemmeno soggetto alla procedura del Rapporto Ambientale AERCA (ex LR 6/04).

Si precisa inoltre che per i casi d'esclusione dei p/p ricadenti in area AERCA si fa riferimento a quanto previsto dalla LR 6/04, nelle more dell'adeguamento di tale legge alla normativa vigente in materia di VAS.

La variante presentata dal Comune di Ancona ricade in area AERCA.



2 PROCEDURA ADOTTATA

2.1 Documentazione

In data 23.02.2011, prot. 17537, il Comune di Ancona ha trasmesso la seguente documentazione, pervenuta in data 02.03.2011 ed assunta al prot. generale n. 20323 del 03.03.2011:

1. Scheda di sintesi;
2. Rapporto preliminare;
3. All. A - Raffronto fra estratto di PRG vigente e quello di Variante;

A seguito di nostra nota prot. n. 25742 del 18.03.2011 con la quale veniva chiesto di integrare l'elenco degli SCA (Soggetti Competenti in materia Ambientale) inserendo il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona e l'Arpam (ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. 6/2004) il Comune di Ancona ha trasmesso, in data 05.04.2011 prot. n. 31727, pervenuta in data 08.04.2011 ed assunta al prot. generale n. 33730 del 11.04.2011 n. 1 copia cartacea e n. 4 copie su supporto informatico della sopracitata documentazione da trasmettere agli SCA per acquisire il loro parere.

2.2 Avvio del procedimento di verifica d'assoggettamento a VAS

Le Linee Guida in materia di VAS risultano approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1400 del 20.10.2008 e pubblicate sul BUR Marche n. 102 del 31.10.2008. Con DGR 1813/2010 la Regione Marche ha approvato "Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010."

Secondo quanto previsto al paragrafo 2.2 delle citate Linee Guida e secondo quanto previsto all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. i termini entro i quali l'Autorità Competente deve emettere il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni, risultano così definiti:

procedimento	data
notifica AC	02/03/2011
scadenza art.12 D.Lgs. 152/2006	31/05/2011

2.3 Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., "L'Autorità Competente in collaborazione con l'Autorità Procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente."

La variante prevede la trasformazione di due aree ubicate nella zona di Forte Montagnolo di Ancona attualmente con destinazione urbanistica di *Parco Extraurbano* Art. 72 del PRG in



“Zona per servizi urbani e territoriali – Zone per attrezzature tecnico distributive” Art. 29 comma 9 limitatamente alla possibilità di localizzare antenne per radiotelecomunicazione e relativi impianti di servizio. Con la variante si propone di dare avvio alla delocalizzazione degli attuali impianti presenti dell’Area Forte Montagnolo mediante il loro trasferimento su due tralicci di nuova realizzazione le cui caratteristiche tecniche consentono di ottenere una riduzione del livello di inquinamento elettromagnetico.

Conclusioni: Dallo scenario urbanistico/ambientale così configurato, si sono individuati quali SCA da consultare per le verifiche richieste ai sensi del Codice Ambiente, i soggetti indicati dalla LR 6/04:

- Regione Marche – PF Green economy, ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA e rischio industriale;
- Agenzia Regionale Protezione Ambientale delle Marche;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

ed i seguenti soggetti:

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;
- ASUR – Zona Territoriale n. 7

2.4 Fase di consultazione

L’Autorità Competente, sentita l’Autorità Procedente ha provveduto, con nota prot. 33992 del 12.04.2011, a richiedere i pareri di competenza ai soggetti (SCA) sopraindicati.

→ In data 28.04.2011 prot. n. 7061 la **Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici della Marche** interpellata ha trasmesso nota (pervenuta il 05.05.2011 ed acquisita al ns. prot. n. 47878 del 11.05.2011) fornendo il seguente parere:

Si fa seguito e riferimento all’avvenuta trasmissione della documentazione – Rapporto preliminare – finalizzata all’emissione da parte di questa Soprintendenza, in qualità di SCA, del proprio competente parere. Esaminati gli atti prodotti ed in particolare proprio il Rapporto preliminare si è pervenuti al convincimento che la richiesta Variante parziale all’attuale Piano Regolatore Generale del Comune di Ancona, sebbene lo stesso sia stato adeguato ai contenuti ed alle prescrizioni del P.P.A.R., si renda necessaria in quanto scaturisce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di non consentire la permanenza di tralicci di supporto ad impianti di radiotrasmissione, presenti oggi nei luoghi in esame in cospicuo ed eccessivo numero. La presenza di tale apparecchiature ha determinato certamente l’insorgere di due problemi: quello dell’inquinamento elettromagnetico con problemi per la salute umana connessi al superamento delle soglie previste dalla vigente specifica normativa nazionale; quello dell’inquinamento visivo connotato dall’interferenza dei tralicci con la godibilità del paesaggio puntiforme ed areale. Paesaggio che proprio con il Decreto Presidente della Giunta Regionale del 1996 si ritenne di dover salvaguardare evidenziandosi che l’area era di pregio per le sue caratteristiche morfologiche ed altimetriche e che da essa si poteva godere di un suggestivo panorama della città di Ancona e delle aree contermini. In tal senso la riduzione del numero dei tralicci a solo due, seppur di maggiore altezza, consenti di fatto il conseguimento di un migliore qualità paesaggistica – intervento di riqualificazione



paesaggistica – così come le trasformazioni edilizie da eseguirsi devono determinare il raggiungimento di standards qualitativi maggiori attraverso, ad esempio, il disegno dei prospetti degli edifici e la scelta dei relativi materiali da costruzione. Opportune barriere vegetali, costituite da idonee fitocenosi dimensionalmente definite, saranno da crearsi allo scopo di mascherare gli edifici di servizio. Piantagioni arboree ed arbustive, in forma di macchie boschive, devono essere poi studiate da tecnici specialisti in funzione della necessità di ridurre la percezione della presenza dei tralicci.

Laddove fosse inoltre possibile potrebbe considerarsi come elemento concorrente alla mitigazione della presenza dei tralicci di nuova installazione la loro verniciatura in colori idonei (verde oppure celeste).

→ In data 06.05.2011 prot. n. 32042 l'A.S.U.R. Zona Territoriale n. 7 di Ancona interpellato ha trasmesso nota (pervenuta in data 11.05.2011 ed assunta al ns. prot. n. 50492 del 17.05.2011) fornendo il seguente parere:

In riferimento alla vostra nota prot. n. 33992 del 12.04.11 relativa all'oggetto, si è presa visione, per gli aspetti di competenza, degli elaborati trasmessi da codesta Amministrazione.

In questa fase le argomentazioni esposte, in particolare il prospettato miglioramento dei livelli di campo elettromagnetico delle aree circostanti, appaiono adeguate agli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

Tuttavia, stante le valutazioni spesso non univoche circa gli effetti legati alle esposizioni prolungate ai campi elettromagnetici, deve prevalere il principio di precauzione.

Pertanto, ci si riserva di esprimere un parere più dettagliato, per quanto di nostra competenza, nel corso del prosieguo dell'iter procedurale.

Nella elaborazione del Rapporto Ambientale si ritiene necessario che vengano affrontati i seguenti aspetti:

- *stima della popolazione residente potenzialmente esposta all'inquinamento elettromagnetico, con individuazione dei siti critici (es. scuole, strutture socio-sanitarie ..) con permanenza di persone superiore alle 4 ore e delle aree all'aperto intensamente frequentate;*
- *valutare, per la popolazione esposta, l'influenza non solo delle postazioni per la tele radiodiffusione, ma anche delle SRB per la telefonia mobile e delle linee elettriche (ad alta, media e bassa tensione);*
- *livelli di inquinamento elettromagnetico rilevati allo stato attuale ed azioni migliorative previste nel tempo con l'attuazione del piano/programma;*
- *implementazione degli impianti prevista nel tempo (es. per la espansione delo digitale terrestre ..) ed impatti cumulativi prodotti sulla salute della popolazione esposta; a tale proposito, si ritiene utile che in una tabella vengano riportati la condizione attuale e l'andamento temporale, relativamente al contesto territoriale in esame, dei seguenti indicatori:*
 - *elettrodotti ad alta tensione*
 - *cabine primarie e stazioni a 380 kV*
 - *impianti di radio telecomunicazione, radio/TV, SRB*
 - *rispetto dei limiti di legge per radio/TV e SRB.*

Ai fini della tutela della salute pubblica, dovranno essere descritte tutte le azioni di governo messe in atto per fare fronte agli impatti del piano/programma sulla popolazione.



Infine, si fa presente che il parere richiesto da codesto Ufficio non può prescindere da una valutazione quali-quantitativa dell'impatto ambientale delle nuove realizzazioni da parte dell'ARPAM.

- In data 13.05.2011 prot. 288559 la **Regione Marche – PF Green Economy, Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Aerca e Rischio Industriale** interpellata ha trasmesso nota (pervenuta in data 13.05.2011 ed assunta al ns. prot. n. 50778 del 17.05.2011) con la quale precisa quanto segue:
*[...] Visto che il territorio oggetto di variante ricade all'interno della perimetrazione dell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (A.E.R.C.A.) per la quale è stato approvato con DACR n. 172 del 9.2.2005 il relativo Piano di Risanamento, per quanto di competenza della PF Green economy, ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA e rischio industriale si specifica quanto segue:
nel merito della proposta di variante di cui all'oggetto, l'autorità proponente ha deciso di avviare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del paragrafo 2.2.
Quindi, fermo restando la conformità alla normativa edilizia ed urbanistica non di competenza, si rileva che:*
- tra i soggetti invitati ad esprimersi sono stati inclusi i soggetti da consultare secondo quanto disposto dalla L.R. 6/04;
 - tra gli obiettivi individuati al paragrafo 2.5 ai quali fanno riferimento le azioni previste dalla variante sono presenti quelli pertinenti perseguiti dal Piano di Risanamento dell'AERCA.
- Si ritiene pertanto che tale documento includa le informazioni necessarie alle valutazioni di significatività degli impatti sulle matrici ambientali da parte degli organi competenti e che le azioni previste non contrastino con gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano di Risanamento.*
- In data 17.02.2011 prot. n. 9822 il **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ancona** interpellato ha trasmesso nota (pervenuta in data 18.05.2011 ed assunta al ns. prot. n. 53072 del 23.05.2011) fornendo il seguente parere:
*Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 33992 del 03.05.2011 si comunica che dall'esame della documentazione tecnica allegata non vi sono motivi ostativi da parte di questo Comando alla variante in oggetto.
Si raccomanda il rispetto delle normative di riferimento, ovvero il Decreto Ministro Lavori Pubblici 09.05.2001, per la compatibilità territoriale delle aree interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Qualora venga prevista la realizzazione di attività comprese tra quelle elencate dal Decreto Ministero Interno 16/02/1982 (G.U. n. 98 del 16/04/1982), dovrà essere richiesto a questo Comando il rilascio del parere di conformità antincendio ai sensi della legge 26/07/1965 n. 966, D.P.R. 29/07/1982 n. 577 e D.P.R. 12/01/1998 n. 37.*
- In data 11.05.2011 prot. 19782 l'**ARPAM** interpellata ha trasmesso nota (pervenuta il 25.05.2011 ed assunta al ns. prot. n. 56320 del 26.05.2011) con la quale sono state formulate le seguenti osservazioni:
Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, vista la documentazione trasmessa dalla Provincia di Ancona in data 12/04/2011 prot. n.



0016338\18/04/2011\ARPAM\DDAN\A110.10.10 si formulano le osservazioni di seguito riportate suddivise per matrici ambientali.

MATRICE ARIA

Il rapporto preliminare è relativo al progetto di riqualificazione dell'area tecnologica di Posatora, caratterizzata da un elevato numero di tralicci di supporto ad impianti di radiotrasmissione, che danno luogo ad inquinamento sia elettromagnetico che visivo.

La variante ha come principale obiettivo la riduzione di tali impatti negativi attraverso la realizzazione di due nuovi tralicci di altezza pari a 80 m su cui dovrebbero essere trasferite le antenne radiotelevisive attualmente diffuse sui numerosi tralicci; prevede, inoltre, la trasformazione di due aree, attualmente con destinazione urbanistica di Parco Extraurbano, in "Zona per servizi urbani e territoriali - Zone per attrezzature tecnico distributive"

Il progetto non determina alcun aumento di carico urbanistico nella zona, né aumenti degli utenti e degli spostamenti dovuti ai nuovi impianti.

Osservazioni

Il Servizio Aria, per quanto di competenza, non ha osservazioni in merito.

MATRICE ACQUE

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto, dall'esame della documentazione pervenuta, il Servizio Acque per le problematiche di competenza, non ha osservazioni da riportare nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto.

MATRICE RIFIUTI/SUOLO

La variante ha per oggetto la realizzazione di due nuovi tralicci sull'area del "Forte Montagnolo" e non ha impatti sulla matrice suolo e sottosuolo.

Osservazioni

Vista la documentazione presentata e quanto sopra esposto non si hanno osservazioni fermo restando la prescrizione normativa che le terre e rocce da scavo dovranno essere gestite così come previsto dagli art. 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

MATRICE RADIAZIONI/RUMORE

A seguito dell'analisi della documentazione fornita in merito al progetto di variante in oggetto, il Servizio Radiazioni/Rumore del Dipartimento Provinciale di Ancona formula le seguenti osservazioni in merito alle matrici di competenza e precisamente Campi Elettromagnetici e Rumore:

MATRICE CAMPI ELETTRROMAGNETICI

- La proposta di variante al P.R.G. del Comune di Ancona in esame costituisce un progetto di riqualificazione dell'area di Posatora/Forte Montagnolo. Attualmente l'area in questione è caratterizzata dalla presenza di un elevato numero di tralicci, su cui sono installati più di 50 impianti di emittenza radiofonica e televisiva. I monitoraggi effettuati nella zona da parte di questa Agenzia nel corso dell'anno 2008 avevano evidenziato la presenza di 7 punti caratterizzati dal superamento del limite di esposizione o del valore di attenzione previsti dalla normativa vigente (DPCM 08/07/2003), con conseguente necessità di attuazione di azioni di risanamento da parte delle varie Società coinvolte.*



- *La variante in esame ha come obiettivo primario il risanamento della situazione di inquinamento elettromagnetico attualmente presente nel sito in oggetto con conseguente rientro nei limiti normativi, tramite riduzione dei livelli di campo elettromagnetico presenti nella zona. Tale obiettivo verrà ottenuto mediante un piano di razionalizzazione, con delocalizzazione ed accorpamento degli impianti delle emittenti radiofoniche a modulazione di frequenza (FM) e televisive, ad eccezione degli impianti della RAI, su due nuovi tralicci, con altezza pari a 80 metri, da realizzarsi presso due aree di proprietà dell'Agenzia del Demanio dello Stato, da destinare in "Zone per attrezzature tecnico-distributive" e che costituiscono la variante in esame.*

La prima area, di estensione di 5450 mq, ospiterà il traliccio che verrà realizzato dal Consorzio Forte Montagnolo, con impianti delle emittenti radiofoniche a FM, mentre la seconda area, di estensione di 2150 mq, ospiterà il traliccio che verrà realizzato da Mediaset, con impianti delle emittenti televisive, sia di tipo analogico che digitale.

- *Questo Servizio concorda con la necessità, evidenziata dal Comune di Ancona, di adottare la variante di PRG proposta, al fine di razionalizzare la attuale situazione di installazione degli impianti di tele radiocomunicazione presenti a Forte Montagnolo, tramite l'accorpamento degli impianti su due soli nuovi tralicci, tramite l'innalzamento del punto di installazione delle antenne rispetto al terreno, tramite l'utilizzo dello stesso sistema radiante da parte di più Società, con lo scopo di attuare quindi il risanamento del sito dal punto di vista dell'inquinamento elettromagnetico, soprattutto in corrispondenza delle abitazioni presenti nella zona.*
- *Pertanto questo Servizio formula valutazioni tecniche favorevoli, proponendo comunque di vincolarle alle prescrizioni di seguito elencate:*
 - *Necessità che il Comune di Ancona verifichi che tutti gli impianti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive attualmente presenti a Forte Montagnolo, ad eccezione degli impianti RAI, vengano coinvolti nel trasferimento sui due nuovi tralicci da realizzare. Questa conoscenza risulta indispensabile al fine di avere un quadro generale preciso ed adeguato del progetto di riqualificazione del sito, anche alla luce del fatto che nella Fig. n. 4 riportata a pag. 20 del Rapporto Preliminare, nella prima foto che riporta la situazione attuale, sono presenti 2 tralicci per i quali viene riportata la dicitura "traliccio non compreso nel programma di riqualificazione", che i suddetti 2 tralicci non risultano più presenti nella seconda foto, che riporta la simulazione della situazione futura e che in merito non viene fornita alcuna spiegazione. A tal proposito, questo Servizio propone che il Comune di Ancona si attivi affinché tutti gli impianti di tele radiocomunicazione, ad eccezione degli impianti RAI, vengano de localizzati sui due nuovi tralicci.*
 - *Necessità che il Comune di Ancona obblighi tutti i gestori degli impianti di emittenza radiofonica e televisiva, che verranno trasferiti sui due nuovi tralicci da realizzare, a presentare al Comune e all'ARPAM un progetto unitario, completo e contestuale, che contenga i seguenti dati tecnici e documenti:*
 - a) *Scheda tecnica radioelettrica di ciascun nuovo impianto di teleradiocomunicazione che dovrà essere realizzato a seguito del*



- trasferimento, con indicazione precisa del punto di installazione sullo specifico traliccio;*
- b) Indicazione precisa dei vari gestori che utilizzeranno ciascun sistema radiante in modalità n-plexer;*
- c) Stima del contributo di campo elettrico che verrà prodotto da ciascun impianto, per ciascun emittente, in tutti i punti di controllo da prendere in esame;*
- d) Valori di campo elettrico totale stimati in corrispondenza di ciascun punto di controllo da prendere in esame, considerando la somma dei contributi stimati sia di tutti gli impianti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive che verranno trasferite sui 2 nuovi tralicci da realizzare sia degli impianti RAI, che non verranno trasferiti, sia di eventuali altri ulteriori impianti di tele radiocomunicazione, attualmente già presenti nel sito di Forte Montagnolo e che non dovessero partecipare alla delocalizzazione.*

In merito a quanto sopra, si specifica che i punti di controllo da prendere in esame nelle valutazioni previsionali sono, oltre i 7 punti monitorati dall'ARPAM e riportati nella relazione tecnica n. 52NIR/2009 del 19/03/2009, in cui erano stati riscontrati superamenti dei limiti normativi, anche tutti gli edifici in corrispondenza dell'ultimo piano e/o del terrazzo di copertura, caratterizzati da tempi di permanenza prolungati, cioè superiori alle quattro ore al giorno, che sono presenti in un raggio di 300 metri intorno a ciascuno dei due nuovi tralicci da realizzare.

Ciascun punto di controllo preso in esame dovrà inoltre essere, oltre che adeguatamente descritto, anche riportato in apposita planimetria.

Da ultimo si precisa che la presentazione di tutta la documentazione sopra elencata da parte dei gestori dovrà avvenire preliminarmente all'avvio delle varie procedure autorizzative per la realizzazione dei nuovi impianti e per il trasferimento delle varie emittenti e che costituisce la condizione necessaria per poter verificare il rispetto dei limiti normativi da parte del progetto di delocalizzazione, poter verificare che la nuova progettazione risolva adeguatamente la attuale situazione di inquinamento elettromagnetico e poter quindi dimostrare l'adeguatezza del piano di risanamento che verrà successivamente attuato.

MATRICE RUMORE

- La variante del PRG in oggetto prevede la riqualificazione dell'area tecnologica di Posatora al fine di delocalizzare la maggior parte degli impianti di teleradiocomunicazione, attualmente presenti nel sito, su due nuovi tralicci, da realizzarsi su 2 aree di proprietà dell'Agenzia del Demanio. Le aree in questione si trovano inoltre all'interno dell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA).*
- L'area oggetto di Variante ricade nella classe acustica II "Aree prevalentemente residenziali", secondo il Piano di Classificazione Acustica approvato dal Comune di Ancona.*



- *L'art. 8 della L.R. 28/2001 prevede che "Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni, o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità, degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'art. 2 (Classificazione acustica del territorio comunale), in modo da prevenire o contenere i disturbi alla popolazione residente". Si fa presente quindi che sarà necessario valutare l'impatto acustico che verrà prodotto dalle attrezzature di corredo agli impianti di teleradiocomunicazione che verranno delocalizzati sui due nuovi tralicci, al fine di verificare il rispetto di tutti i limiti normativi, con particolare riferimento agli edifici residenziali ed agli spazi fruibili dalla comunità presenti nelle vicinanze. Si ricorda che i criteri per la redazione della valutazione previsionale di impatto acustico sono esplicitati nella DGR n. 896 AM/TAM del 24/06/2003, emanata in attuazione della L.R. n. 28/2001.*

Considerato che nel sopracitato parere trasmesso dall'ASUR n. 7 vengono sottolineati diversi aspetti da affrontare e viene ribadito che il parere "non può prescindere da una valutazione quali-quantitativa dell'impatto ambientale delle nuove realizzazioni da parte dell'ARPAM", l'Autorità Competente, in accordo con l'Autorità Procedente, con l'ASUR n. 7 e con l'ARPAM ha deciso di convocare una **conferenza dei servizi**.

Con nota prot. n. 69348 del 22.06.2011 è stata convocata per il giorno 01.07.2011 alle ore 11.00 una conferenza dei servizi presso la Sala Riunioni del Dipartimento III – Servizio Urbanistica di questa Provincia per esaminare la pratica in presenza dell'Autorità Procedente e degli SCA coinvolti e per rivedere le valutazioni effettuate.

La dott.ssa Mirti Lombardi, in rappresentanza dell'ARPAM, ad integrazione del parere già trasmesso con nota prot. n. 19782 del 11.05.2011, propone quanto segue (la dichiarazione è allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 1° luglio 2011):

"che tutti gli impianti di emittenza radiotelevisiva attualmente installati a Forte Montagnolo, ad eccezione degli impianti RAI, vengano delocalizzati su uno dei 2 nuovi tralicci previsti nella variante. Tale vincolo varrà anche per eventuali futuri impianti ulteriori".

Il Dott. Farroni, in rappresentanza dell'ASUR n. 7, rende la seguente dichiarazione, allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 1° luglio 2011:

"Vista la nota del Comune di Ancona prot. 57953 del 23.06.'11 con allegata la nota ARPAM 19782 del 11.05.'11, stante il contenuto delle note stesse, si condividono in particolare le valutazioni ARPAM "matrice campi elettromagnetici". Le prescrizioni ARPAM, soggetto competente in materia di protezione della popolazione da radiazioni non ionizzanti, dovranno essere recepite dall'A.P., come vincolanti, comprese le prescrizioni integrative prodotte con dichiarazione in questa sede, in sede di predisposizione della variante in oggetto."

La conferenza dei servizi fa proprie le ulteriori considerazioni fornite dalla Dott.ssa Mirti Lombardi.

La conferenza dei servizi conclude la seduta subordinando la conclusione della verifica di assoggettabilità alla predisposizione del provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che preveda la non assoggettabilità a VAS della presente variante.



3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.1 Localizzazione delle aree oggetto della Variante

La variante proposta interessa due aree ubicate nella zona di Forte Montagnolo di Ancona.

3.2 Obiettivi della Variante

La variante prevede la trasformazione di due aree ubicate nella zona di Forte Montagnolo di Ancona attualmente con destinazione urbanistica di *Parco Extraurbano* Art. 72 del PRG in "Zona per servizi urbani e territoriali - Zone per attrezzature tecnico distributive" Art. 29 comma 9 limitatamente alla possibilità di localizzare antenne per radiotelecomunicazione e relativi impianti di servizio. Con la variante si propone di dare avvio alla delocalizzazione degli attuali impianti presenti dell'Area Forte Montagnolo mediante il loro trasferimento su due tralicci di nuova realizzazione le cui caratteristiche tecniche consentono di ottenere una riduzione del livello di inquinamento elettromagnetico.

3.3 Analisi del PRG vigente

3.3.1 Aspetti urbanistici

Il vigente P.R.G. del Comune di Ancona è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5841 del 28.12.1993, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 03.02.1994, e si è adeguato al P.P.A.R. con Delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 02.04.1998.

L'area in oggetto ricade nella Zona Territoriale omogenea E con destinazione urbanistica di Parco Extraurbano di cui all'art. 72 del PRG "Criteri generali e livelli di tutela relativi alle zone a Tessuto Omogeneo Extraurbano". L'area è inoltre disciplinata da una normativa specifica relativa al Titolo IV "Tutela Paesistico Ambientale" del PRG in particolare il Capo II "Categorie della struttura Geomorfológica" di cui all'art. 74 ZTAE1 "Zone dei crinali principali e secondari".

3.3.2 Aspetti paesistici

Le aree interessate dalla variante ricadono in zone vincolate ai sensi del Decreto legislativo 42/2004 e ss.mm.ii.

3.4 Piani sovraordinati

3.4.1 P.P.A.R.

Il vigente P.R.G. del Comune di Ancona è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5841 del 28.12.1993, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 03.02.1994, e si è adeguato al P.P.A.R. con Delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 02.04.1998.

La Tav. 7 del PPAR individua l'Area di Forte Montagnolo come area V "Aree di alta



percettività visuale relative alle vie di comunicazione ferroviarie, autostradali e stradali di maggiore intensità di traffico (art. 21 delle NTA).

La proposta di variante interferisce inoltre con l'ambito definitivo di tutela dei crinali di cui all'art. 30 delle NTA del PPAR.

3.4.2 P. T. C.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 157 del 17.10.2000. Con Delibera di C.P. n. 23 del 19.02.2002 è stato adottato in via definitiva. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 12.02.2003, ai sensi della L.R. 34/92, art. 25 comma 6, è stata accertata la conformità del P.T.C. con rilievi. Il P.T.C. è stato approvato definitivamente con Delibera di C.P. n. 117 del 28.07.2003, in adeguamento ai rilievi formulati dalla Regione Marche e pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 04.03.2004 e modificato con Delibera di C.P. n. 192 del 18.12.2008.

La modifica proposta con la variante ricade nell'ATO U *dell'Area Urbana di Ancona e all'interno della fascia di continuità naturalistica*.

3.4.3 P. A. I.

Il Piano Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale risulta approvato con D.C.R. 21.01.2004, n.116 (suppl. n.5 - BUR n.15 del 13.02.2004).

Il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI), richiesto dalle LL. 267/98 e 365/00, si configura come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano generale di bacino previsto dalla L. 183/89 e dalla L.R. 13/99.

La presente variante non interferisce con aree individuate dal PAI.

3.5 Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001

La Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001, come modificata dalla L.R.17/2004, stabilisce tempi e modalità imposte alle Amministrazioni Comunali per ottemperare alle norme in materia di inquinamento acustico.

Il Comune ha provveduto *“alla classificazione del proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), l) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto”* con atto consiliare di approvazione n. 54 del 24.05.2006.

Conclusioni: il Comune ha ottemperato alla disciplina in materia nelle modalità e nei tempi previsti. Nella Rapporto Preliminare il Comune dichiara la conformità della variante proposta al suddetto Piano.



4 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

4.1 Esame del Rapporto Preliminare

La documentazione prodotta, conformemente all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al punto 2.2 delle Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica, prevede la redazione del rapporto preliminare contenente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano stesso, facendo riferimento ai criteri e alle indicazioni metodologiche di cui all'allegato III delle suddette Linee Guida.

Il Rapporto preliminare ha sviluppato i seguenti punti:

- Normativa di riferimento
 - La normativa urbanistica di riferimento;
 - Normativa di riferimento per il settore coinvolto
 - Normativa di riferimento per la procedura di VAS
 - Articolazione del Rapporto Preliminare
- Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari
- Verifica di pertinenza ai criteri per la verifica di assoggettabilità;
- Descrizione del Piano/Programma o sua modifica;
 - Iter relativo alla variante di "Forte Montagnolo"
 - La variante urbanistica;
- Quadro pianificatorio e programmatico;
 - Il Piano territoriale di coordinamento della provincia di Ancona;
 - Il Piano regolatore generale comunale di Ancona;
 - Il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Ancona;
 - Il Piano Comunale della telefonia mobile;
 - Il Piano di Risanamento AERCA;
- Ambito di influenza ambientale e territoriale del Piano;
- Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento;
- Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali;

4.2 Parere istruttorio

La variante prevede la trasformazione di due aree ubicate nella zona di Forte Montagnolo di Ancona attualmente con destinazione urbanistica di *Parco Extraurbano* Art. 72 del PRG in "*Zona per servizi urbani e territoriali – Zone per attrezzature tecnico distributive*" Art. 29 comma 9 limitatamente alla possibilità di localizzare antenne per radiotelecomunicazione e relativi impianti di servizio. Con la variante si propone di dare avvio alla delocalizzazione degli attuali impianti presenti dell'Area Forte Montagnolo mediante il loro trasferimento su due tralicci di nuova realizzazione le cui caratteristiche tecniche consentono di ottenere una riduzione del livello di inquinamento elettromagnetico.

Conclusioni:



Dalla verifica effettuata con riferimento all'allegato I del Codice Ambiente, in merito alle caratteristiche del piano e, alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dall'intervento, SI RITIENE

- 1. di poter considerare il rapporto preliminare sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come meglio definita con le Linee Guida Regionali).**
- 2. di escludere il piano dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Autorità Competente e dagli SCA interpellati.**

Si ricorda che, ai sensi del comma 5, dell'art. 12 del suddetto decreto le conclusioni adottate, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.

